



Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura di Ateneo - Direzione Legale

[D.R. n. 1638/2020 del 27 ottobre 2020 - Emanazione](#)

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti del CCNL del comparto Università vigente, del D.Lgs. 165/01, art. 12 “Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro”, della L. 247/12, art. 23, “Avvocati degli Enti pubblici”, del Regolamento Ministeriale vigente relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, art. 9 “Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”, e successive modifiche.
2. Esso disciplina le funzioni, i criteri di assegnazione degli incarichi difensivi, la quantificazione e le modalità di attribuzione dei compensi professionali degli avvocati della Direzione legale/Avvocatura di Ateneo istituite con Disposizione Direttoriale n. 383 prot. 24726 del 12.05.2017 e successive modificazioni.
3. La Direzione Legale è diretta da un Dirigente avvocato iscritto all’Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori, di seguito denominato “Avvocato Dirigente”.
4. L’Avvocatura di Ateneo è coordinata da un avvocato di categoria non inferiore ad EP, di seguito denominato “Avvocato Coordinatore”.
5. L’Avvocato Dirigente, l’Avvocato Coordinatore e gli altri avvocati di categoria non inferiore alla categoria D, in servizio presso l’Avvocatura, iscritti all’Elenco speciale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di seguito denominati “Avvocati”, patrocinano in giudizio l’Ateneo e svolgono la propria attività nell’interesse esclusivo dell’Ente.

Articolo 2

Funzioni degli Avvocati di Ateneo

1. Agli Avvocati di cui all’art. 1, commi 3, 4 e 5 compete:
 - la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ateneo nelle cause di lavoro, civili, tributarie, amministrative e pensionistiche, negli arbitrati e nelle mediazioni, in cui esso sia parte attrice o convenuta nonché nelle eventuali relative fasi conciliative, la costituzione nei procedimenti penali in cui l’Ateneo sia persona offesa o danneggiata, oltre che nel ruolo di responsabile civile;
 - la predisposizione di transazioni giudiziali e stragiudiziali, su richiesta degli organi accademici;
 - il supporto alle strutture nella fase precontenziosa e all’Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinate;
 - la formulazione di pareri sulla legittimità di atti, contratti e provvedimenti aventi rilevanza anche esterna e sulla interpretazione della normativa di Ateneo, su richiesta degli organi accademici, dei prorettori, dei responsabili dei centri di gestione, dei responsabili amministrativi.

Articolo 3 Organizzazione delle attività

1. L'Avvocato Dirigente:
 - patrocina in giudizio l'Ateneo;
 - rilascia pareri *pro veritate* su richiesta degli organi accademici, dei prorettori, dei responsabili delle strutture, didattiche, scientifiche e di servizio, dei responsabili dei centri di gestione, dei responsabili amministrativi;
 - distribuisce le pratiche fra gli avvocati secondo i criteri di cui al successivo art. 5;
 - gestisce i capitoli di bilancio di pertinenza della Direzione.
2. L'Avvocato Coordinatore:
 - patrocina in giudizio l'Ateneo;
 - assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività dell'Ufficio, giudiziali, stragiudiziali e consultive;
 - coordina l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo dando istruzioni di carattere generale;
 - promuove la collaborazione reciproca fra avvocati e lo scambio di informazioni;
 - gestisce i capitoli di bilancio nei termini stabiliti nell'atto di delega dell'Avvocato Dirigente.
3. Gli Avvocati:
 - hanno la rappresentanza e difesa in giudizio delle cause a loro assegnate dall'Avvocato Dirigente;
 - supportano le strutture nella fase precontenziosa;
 - supportano l'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinate;
 - svolgono attività istruttoria per il rilascio di pareri interpretativi della normativa di Ateneo.
4. I funzionari non Avvocati in servizio presso l'Avvocatura di Ateneo svolgono:
 - attività istruttoria nelle cause patrocinate dall'Avvocatura;
 - attività istruttoria per il rilascio di pareri interpretativi della normativa di Ateneo;
 - attività di consulenza specialistica su problematiche complesse di natura giuridica.

Articolo 4 Rappresentanza e difesa in giudizio

1. Nelle cause in cui l'Amministrazione è parte convenuta, su richiesta dell'avvocato incaricato, il responsabile del centro di gestione o il responsabile amministrativo predispone e trasmette nei termini assegnati una relazione dettagliata sui fatti e la documentazione utile alla difesa in giudizio.
2. Nelle cause in cui l'Amministrazione è parte attrice, il responsabile del centro di gestione o il responsabile amministrativo devono trasmettere all'Avvocato Dirigente la documentazione di cui al comma precedente unitamente ad una lettera di incarico ad agire in giudizio.

Articolo 5 Criteri per l'assegnazione del contenzioso e delle attività di consulenza e assistenza

1. L'Avvocato Dirigente, sentito l'Avvocato Coordinatore, provvede ad assegnare le pratiche agli Avvocati secondo principi di parità di trattamento, di equa e oggettiva ripartizione dei carichi di lavoro, di rotazione e, ove possibile, di specializzazione professionale e della cura già operata di precedenti in materia, comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense.

2. L'Avvocato Dirigente, sentito l'Avvocato Coordinatore, può assegnare agli avvocati anche incarichi congiunti al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e pari responsabilità.
3. L'Amministrazione rende disponibile apposita piattaforma informatica ove potranno essere inserite le attività disciplinate dal presente Regolamento; il predetto sistema informatico può prevedere anche criteri automatizzati per l'assegnazione delle pratiche.

Articolo 6

Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali agli Avvocati

1. Agli Avvocati, di cui al presente Regolamento e che prestano la difesa tecnica in giudizio, spetta la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di provvedimento favorevole all'Ente emanato in giudizi in cui siano costituiti in difesa dell'Università di Pisa.
2. Per provvedimento favorevole si intende:
 - a) provvedimento giurisdizionale favorevole all'Ente che pronuncia nel merito della controversia, comunque denominato (quali, in via esemplificativa, sentenza definitiva e non definitiva, decreto, ordinanza, a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali);
 - b) provvedimento giurisdizionale che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbia definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato, come, sempre in via esemplificativa, i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda di controparte o il suo difetto di legittimazione ad agire o la carenza di interesse, l'estinzione del giudizio, la rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio.
3. Ai provvedimenti giurisdizionali sono equiparati i lodi arbitrali, l'accordo di mediazione, le conciliazioni giudiziali e le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione, ossia quando l'importo da corrispondere alla controparte sia pari alla metà della domanda o inferiore.
4. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte effettivamente recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione parziale o totale delle spese di giudizio tra le parti.
5. I compensi professionali sono altresì dovuti nel caso di costituzione nell'interesse dell'Ateneo, o di difesa dell'Ateneo come responsabile civile nei procedimenti penali, quando il Giudice non abbia provveduto alla liquidazione delle spese.
6. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza del tempo prevalente.

Articolo 7

Criteri di quantificazione dei compensi professionali

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio e di costituzione nel procedimento penale in assenza di condanna alle spese, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati e liquidato dall'Avvocato Dirigente è quello determinato dal

Giudice e incassato dall'Ente, con esclusione delle spese generali nella misura fissata dalle disposizioni vigenti.

2. Nel caso di sentenza (o decreto, ordinanza, lodo) favorevole con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi è effettuata, con determinazione, dall'Avvocato Dirigente, sulla base della notula predisposta dall'avvocato che ha trattato la causa, redatta secondo il Regolamento Ministeriale vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale (allo stato DM 55/2014 e successive modifiche).

3. Nel caso di contenziosi seriali (quali, in via esemplificativa, quelli relativi all'accesso al Corso di laurea in Medicina e chirurgia) i compensi sono liquidati con abbattimento della notula nella misura del 50%.

Articolo 8

Criteri di ripartizione dei compensi professionali

1. Il compenso professionale spetta all'avvocato titolare del mandato. Nel caso di mandato congiunto ai sensi del precedente art. 5, comma 2, i compensi sono ripartiti in maniera uguale tra gli avvocati titolari del mandato.

2. Il totale dei compensi professionali corrisposti a ogni singolo avvocato non può superare il relativo trattamento economico individuale annuale complessivo.

3. La verifica del rispetto del limite, rappresentato dal trattamento economico complessivo annuale lordo del dipendente, si effettua sommando i compensi spettanti per le procuratorie per cause vinte e per cause compensate.

4. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione parziale o totale delle spese di giudizio tra le parti, i compensi vengono corrisposti nel rispetto del relativo stanziamento di bilancio stabilito ai sensi di cui al D.L. 90/2014, art. 9, comma 6.

5. I compensi professionali disciplinati dal presente Regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Università e gravano su apposito capitolo di bilancio per la parte imponibile e per gli oneri riflessi a carico dell'Ente (INPS, INAIL, IRAP). All'atto della liquidazione l'Ente applica le ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali di legge.

6. I compensi professionali degli Avvocati si aggiungono alla retribuzione di risultato prevista nei rispettivi Contratti Collettivi.

7. Ai fini della liquidazione dei compensi l'Avvocato Dirigente terrà conto del rendimento individuale, provvedendo a una riduzione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi:

a) mancato rispetto dei termini processuali, con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 5% del compenso spettante;

b) colpevole assenza a udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 5% del compenso spettante.

8. L'Avvocato Dirigente, qualora in sede di liquidazione dei compensi provveda ad eventuali riduzioni ai sensi del comma precedente, è tenuto ad informare preventivamente l'interessato. L'importo corrispondente alle riduzioni operate non può essere ripartito tra gli altri avvocati ed è acquisito nel bilancio dell'ente.

Articolo 9

Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura in caso di difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato

1. Nel caso in cui la difesa in giudizio dell'Università sia affidata all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, agli avvocati di Ateneo che abbiano contribuito alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze, è corrisposto il compenso professionale previsto per le singole attività svolte in base al Regolamento Ministeriale vigente relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Articolo 10

Copertura assicurativa

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli avvocati degli enti pubblici, l'Università garantisce agli avvocati di Ateneo iscritti all'Elenco speciale la copertura assicurativa per attività professionale dovuta per legge e adeguata all'attività svolta.
2. Gli oneri relativi all'iscrizione ed al successivo rinnovo degli Avvocati nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono a carico dell'Università.
3. L'Università mette a disposizione degli avvocati gli strumenti tecnici necessari per lo svolgimento dell'attività professionale forense, quali a titolo esemplificativo la firma digitale, una casella di posta elettronica certificata, adeguati programmi software per il deposito di atti e documenti in giudizio.

Articolo 11

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di emanazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo ed è altresì reso disponibile sul sito web dell'Università.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale di Ateneo.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa professionale in materia e all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, per quanto compatibili.
4. Le disposizioni del presente Regolamento rimarranno soggette agli eventuali aggiornamenti dettati dall'emanazione, in materia, di future disposizioni normative e contrattuali.

[Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale - testo previgente](#)